

CAPO I

Costituzione e scopi della Fondazione

ART. 1)

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita la fondazione del Terzo settore denominata "**MAI SOLI**" ETS, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, *Codice del Terzo settore*).
2. La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione promuove la progettazione e realizzazione di progetti di residenzialità che accrescano la qualità della vita delle persone disabili, creando i migliori presupposti ambientali per il loro benessere psico-fisico, nel pieno rispetto delle capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative.
4. La Fondazione favorisce lo sviluppo dell'autonomia delle persone disabili mediante il loro effettivo inserimento nel tessuto scolastico, sociale e lavorativo.
5. La Fondazione opera per la predisposizione di progetti individuali e personalizzati per il "durante noi" ed il "dopo di noi" a favore di persone con disabilità. A tal fine, incentiva la ricerca su questi aspetti, la conoscenza e la diffusione delle migliori prassi e la conoscenza presso la pubblica opinione.
6. La Fondazione rappresenta e cura gli interessi delle persone con disabilità e dei loro familiari all'interno degli organismi pubblici e privati, promuovendo anche il riconoscimento dei rispettivi diritti e indicando obiettivi e priorità politici.
7. La Fondazione opera nell'ambito della Regione Toscana, con particolare riferimento al territorio dei comuni già facenti parte della provincia di Pistoia.
8. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò non sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.
9. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione "**MAI SOLI**" ETS.
10. La Fondazione ha sede nel Comune di Pieve a Nievole (Pistoia).

ART. 2)

NATURA PARTECIPATIVA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è costituita quale fondazione del Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo settore. Valorizzando le migliori esperienze diffuse sul territorio nazionale, le acquisizioni della ricerca e le indicazioni regionali sul tema nonché gli indirizzi della legge 22 giugno 2016, n. 112, la Fondazione ispira la propria attività al modello delle fondazioni di partecipazione, prevedendo che il patrimonio destinato alla realizzazione delle attività indicate all'art. 3 del presente statuto, sia amministrato attraverso un organo assembleare di indirizzo e attraverso il coinvolgimento dei familiari, dei legali rappresentanti e, ove possibile, degli utenti dei servizi, secondo quanto previsto dal presente statuto.

ART. 3)

ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5) formazione universitaria e post-universitaria;
- 6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- 9) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 10) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e

delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017;

11) attività di carattere residenziale, anche temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

12) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

13) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

14) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

15) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

16) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

4. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 4)

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Per il miglior perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

a) stipulare convenzioni e contratti per il finanziamento delle operazioni deliberate per l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni mobili e di immobili;

b) amministrare e gestire i beni anche di cui non sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo o di cui riceva apposito mandato di gestione, nonché amministrare le somme rinvenienti da tale gestione;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;

d) realizzare ricerche e promuovere pubblicazioni di libri e periodici e di documenti inerenti l'attività della fondazione;

e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione (per genitori, familiari, ragazzi disabili, operatori professionali, amministratori di sostegno);

- f) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire uno rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;
- g) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;
- h) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali.
- i) investire il patrimonio anche in attività finanziarie per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5)

REGISTRAZIONE

1. La Fondazione si iscrive nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del Codice del Terzo settore, una volta istituito.

CAPO II

Contabilità, patrimonio e gestione economico-finanziaria

ART. 6)

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o in altri beni - mobili e immobili - o in altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dalle Associazioni promotrici, dai Fondatori e, successivamente, dai Partecipanti, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni mobili o immobili;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio;
- d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati cittadini con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dell'ente da parte dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri enti.

ART. 7)

FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;
 - b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;
 - d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione;
 - e) dai ricavi delle attività di interesse generale o secondarie e strumentali;
 - f) dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.
2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 8)

PATTI FRA FAMIGLIE E FONDAZIONE PER IL MANTENIMENTO E LA CURA DI PERSONE DISABILI

1. La Fondazione promuove la conclusione di accordi fra la famiglia della persona disabile e la Fondazione medesima per la condivisione di piano di assistenza, cura e socializzazione della persona disabile a fronte del conferimento di determinati beni o risorse da destinarsi all'attuazione del piano medesimo.
2. Il Consiglio di amministrazione disciplina preventivamente, con apposito regolamento, la conclusione e l'efficacia di tali accordi, le forme della loro attuazione, la vigilanza sul loro rispetto e l'armonizzazione dei loro contenuti con le esigenze generali della Fondazione.
3. A tali scopi, la Fondazione può costituire patrimoni separati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112.

ART. 9)

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso.
3. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre dell'anno di esercizio precedente a quello cui si riferisce.
4. Il bilancio consuntivo e preventivo è redatto nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.

ART. 9 - bis)

BILANCIO SOCIALE

1. La Fondazione, al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, adotta il bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell'ente.

2. Entro il mese di giugno, il Consiglio di amministrazione approva la proposta di bilancio sociale dell'anno precedente per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare di adottare il bilancio sociale facoltativamente anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

ART. 9 - ter)

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito web. Adotta propri indirizzi in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci e le raccolte fondi.

2. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14, c.2 del Codice del Terzo settore, assicura la pubblicità dei dati ivi indicati.

CAPO III

Membri della Fondazione

ART. 10)

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti;
- c) Sostenitori.

2. I membri della Fondazione non sono, in ogni caso, personalmente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Fondazione medesima.

ART. 11)

FONDATORI

1. Sono Fondatori le persone fisiche indicate nell'atto costitutivo, che hanno contribuito direttamente alla creazione della fondazione.

2. Ciascun Fondatore può indicare la persona o le persone con disabilità a favore delle quali la Fondazione potrà svolgere interventi di cura ed accoglienza (beneficiario). In tal caso, il Fondatore può indicare anche un parente o affine o legale rappresentante al quale trasmettere, in caso di morte, decadenza o dimissioni, la qualifica di Fondatore fintantoché il beneficiario sarà in vita, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo comma 7 e

8 nelle quali la trasmissione non avviene.

3. I Fondatori contribuiscono alla costituzione della Fondazione:

a) con il versamento iniziale di una quota di € 1.000,00 (mille/00), secondo quanto riportato nell'atto costitutivo, che confluisce nel fondo di dotazione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;

b) con il versamento di successive quote annue o altri apporti dell'ammontare e nelle forme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. I beneficiari indicati dai Fondatori e dai Partecipanti hanno la priorità di accesso ai servizi della Fondazione, rispetto agli altri utenti della stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 in tema di patti fra le famiglie e la Fondazione. Il Consiglio di amministrazione garantisce l'effettività di tale priorità, con particolare riferimento ai servizi residenziali della Fondazione, promuovendo periodicamente aggiornamenti della situazione personale e familiare di ciascun Fondatore e programmando i servizi tenendo conto della consistenza dei Fondatori nel loro complesso e delle necessità ed esigenze di ciascuno di essi.

5. La perdita della qualifica di Fondatore avviene per morte o dimissioni, fermo restando il diritto a subentrare nella qualifica previsto al precedente comma 2.

6. La perdita avviene, altresì, per decadenza in caso di interdizione, inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno, fermo restando il diritto a subentrare nella qualifica previsto al precedente comma 2.

7. Si ha decadenza, altresì, nel caso di omesso versamento della quota di cui al comma 3 entro sei mesi dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio di amministrazione.

8. La perdita della qualifica di Fondatore avviene altresì nel caso di espulsione, previa audizione dell'interessato, proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata a maggioranza assoluta dei presenti dell'Assemblea di indirizzo. L'espulsione è proposta nel caso di gravi e reiterate violazioni dello Statuto della Fondazione o di svolgimento di attività incompatibili con gli scopi della Fondazione, tali da recare grave nocimento all'immagine ed alla attività. Il Fondatore espulso ha diritto di ricorrere avanti al Collegio dei probiviri che decidono, in via definitiva, sulla delibera dell'Assemblea di indirizzo. Rimane ferma la facoltà dell'espulso di ricorrere all'autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti.

9. La perdita della qualifica di Fondatore per morte, dimissioni, decadenza, espulsione non attribuisce alcun diritto al Fondatore cessato o suoi eredi sul patrimonio della Fondazione né alla ripetizione di quanto versato nell'adempimento degli obblighi statutari, quale corrispettivo di servizi o come atto di liberalità od a qualunque altro titolo.

ART. 12)

PARTECIPANTI

1. Sono partecipanti le persone fisiche, non interdette, inabilite o sottoposte ad amministrazione di sostegno, che chiedano di aderire alla Fondazione, condividendone gli ideali, gli scopi ed i mezzi, e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) genitori o parenti o affini entro il terzo grado di una persona con disabilità;

b) tutori, curatori o amministratori di sostegno di una persona con disabilità;

c) persona con disabilità, non interdetta, inabilitata o sottoposta a amministrazione di sostegno.

2. La richiesta è presentata al Consiglio di amministrazione, che ne delibera l'ammissione, verificando il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. I richiedenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, indicano, nella richiesta di ammissione, la persona con disabilità a favore della quale intende partecipare all'attività della Fondazione (beneficiario). Ciascun beneficiario può essere indicato da un solo partecipante.

4. I partecipanti contribuiscono al funzionamento della Fondazione con un versamento di una quota iniziale e con quote annuali, stabilite dal Consiglio di amministrazione.

5. La perdita della qualifica di partecipante avviene per morte o dimissioni.

6. La perdita avviene, altresì, per decadenza in caso di interdizione, inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno.

7. Si ha decadenza, altresì, nel caso di omesso versamento della quota di cui al precedente comma 4 entro sei mesi dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio di amministrazione.

8. La perdita della qualifica di partecipante avviene altresì nel caso di espulsione, deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa audizione dell'interessato. L'espulsione è proposta nel caso di gravi e reiterate violazioni dello Statuto della Fondazione o di svolgimento di attività incompatibili con gli scopi della Fondazione, tali da recare grave nocimento all'immagine ed alla attività. Il partecipante espulso

ha diritto di impugnare la decisione del Consiglio di amministrazione avanti al Collegio dei probiviri, che decide in via definitiva sull'espulsione. Rimane ferma la facoltà di ricorrere avanti all'autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti.

9. La perdita della qualifica per morte, dimissioni, decadenza, espulsione non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione né alla ripetizione di quanto versato nell'adempimento degli obblighi statutari, quale corrispettivo di servizi o come atto di liberalità od a qualunque altro titolo.

ART. 13)

SOSTENITORI

1. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche, inclusi gli enti pubblici, che, condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengano l'attività mediante contributi in denaro, donazione di beni mobili ed immobile o tramite attività di volontariato. La qualifica può essere attribuita anche a favore di personalità che si siano distinte per particolari meriti nei confronti della Fondazione.

2. La qualifica di sostenitore è attribuita dal Consiglio di amministrazione, anche su richiesta dell'interessato o di altri organi della Fondazione, ed è comunicata all'Assemblea di indirizzo.

3. La qualifica di sostenitore ha durata quinquennale, salvo rinuncia o dimissioni, è può essere rinnovata con delibera del Consiglio di amministrazione, anche su richiesta dell'interessato o di altri organi della Fondazione.

4. La perdita della qualifica di sostenitore avviene per decadenza o espulsione. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 12, commi 5, 7 ed 8.

CAPO IV

Organi della Fondazione

ART. 14)

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Segretario della Fondazione;
- e) il Tesoriere della Fondazione;
- f) l'Organo di controllo;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Comitato di programmazione.

ART. 15)

ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

1. L'Assemblea di indirizzo è composta, in via

ordinaria, da tutti i Fondatori e Partecipanti. Su delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere convocati all'Assemblea di indirizzo i Sostenitori, anche limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, comunque senza diritto di voto.

2. L'Assemblea di indirizzo determina, in conformità allo statuto ed all'atto costituito, gli obiettivi strategici della Fondazione, approva il programma annuale delle attività, esamina il bilancio preventivo e consuntivo e controlla i risultati complessivi della gestione.

3. Spetta all'Assemblea di indirizzo:

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;

b) eleggere e revocare gli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dal presente statuto;

c) determinare l'eventuale compenso degli organi sociali, nel limite di quanto stabilito dalla legge;

d) approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione proposto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.9;

e) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

f) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

g) ogni altra attribuzione attribuita dalla legge, dallo statuto e, in conformità con questo, dagli organi della Fondazione.

4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

6. Il Segretario della Fondazione provvede alla registrazione delle presenze, delegando all'uopo uno o più membri dell'Assemblea, ed alla redazione del verbale dell'Assemblea.

7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno"

ART. 16)

CONVOCAZIONE E QUORUM

1. L'Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della Fondazione - a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica - su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire fino a sette giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; quest'ultima non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

3. Ciascun membro dell'Assemblea può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di due membri dell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto.

4. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza assoluta dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, direttamente o per delega.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei membri presenti, direttamente o per delega. Quando all'ordine del giorno vi siano questioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. e) ed f), è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, presenti direttamente o per delega.

ART. 17)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

2. Il Consiglio pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le prerogative dell'Assemblea di Indirizzo.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) proporre le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere il progetto di fusione e di scissione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) eleggere, nel suo seno, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere;

e) approvare l'organigramma, definire gli organici e le

politiche di reclutamento del personale e di nomina dei dirigenti della Fondazione;

f) stabilire le quote annuali a carico dei Fondatori e dei Partecipanti, nonché di eventuali contributi annuali o straordinari a carico delle Associazioni promotrici;

g) deliberare la eventuale nomina di un Direttore, il relativo inquadramento contrattuale ed il compenso.

4. Il Consiglio è composto dal Presidente della Fondazione, eletto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e da quattro consiglieri, anch'essi eletti ai sensi del medesimo art. 23. Sono membri di diritto del Consiglio i Presidenti pro-tempore dell'Associazione Tuttinsieme, dell'Associazione Azzurra, dell'Associazione Un passo avanti e dell'Associazione Pubblica Assistenza Uzzano, finché esistenti. Nel caso in cui il Presidente di una delle quattro associazioni sia eletto Presidente della Fondazione, subentra, quale membro di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione, un altro membro indicato dall'Associazione il cui Presidente sia stato eletto Presidente della Fondazione.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, vale doppio.

6. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni, ed i suoi membri solo rieleggibili.

7. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea di indirizzo che può revocarlo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. b) dello Statuto.

8. Le dimissioni del Presidente comportano lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nuova elezione dello stesso. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di amministrazione, rimangono in carica il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dimissionari.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18)

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea di indirizzo, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, dando mandato ai legali.

In particolare il Presidente potrà:

- stipulare contratti bancari o postali (apertura di credito, conto corrente, finanziamenti, prelievi su libretti di risparmio, utilizzo di POS) ivi compreso il potere di convenire l'utilizzo del servizio tramite carte di debito o tramite il servizio di "home banking" online, aprire e chiudere i rapporti, trarre assegni su di essi, chiedere finanziamenti, effettuare prelievi, gestire il rapporto contrattuale in genere;
- emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari, girare ed incassare assegni bancari ed assegni circolari;
- fare investimenti di qualunque genere.

2. Il Presidente resta in carica cinque anni. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi dell'ente, firma tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.

4. In caso di morte, assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 19)

IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, un segretario.

2. Spetta al segretario:

- a) redigere il verbale delle riunioni dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvedere alla convocazione del Consiglio di amministrazione e ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione;
- c) assicurare il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché quelle previste da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- e) dirigere il personale dipendente;
- f) tutelare i beni ed i valori dell'associazione;
- g) curare ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso di nomina di un Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), il Consiglio di amministrazione potrà delegare in tutto o in parte le funzioni ed i poteri del segretario al Direttore o attribuire al Direttore medesimo la qualifica di segretario.

Art. 20)

IL TESORIERE

1. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un tesoriere.

2. Spetta al tesoriere curare la corretta gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, la corretta tenuta delle scritture contabili e la gestione, nei limiti individuati dal Consiglio di amministrazione, dei conti correnti bancari.

In particolare il Tesoriere potrà essere delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

- stipulare contratti bancari o postali (apertura di credito, conto corrente, finanziamenti, prelievi su libretti di risparmio, utilizzo di POS) ivi compreso il potere di convenire l'utilizzo del servizio tramite carte di debito o tramite il servizio di "home banking" online, aprire e chiudere i rapporti, trarre assegni su di essi, chiedere finanziamenti, effettuare prelievi, gestire il rapporto contrattuale in genere;
- emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari, girare ed incassare assegni bancari ed assegni circolari.

3. Il tesoriere propone al Consiglio di amministrazione lo schema di bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione illustrativa, da approvare per la presentazione all'Assemblea di indirizzo.

4. Nel caso di nomina di un Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), il Consiglio di amministrazione potrà delegare parte delle funzioni e dei poteri del tesoriere al Direttore.

Art. 21)

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita la revisione legale dei conti.

2. L'Organo di controllo monitora sull'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.

3. L'Organo di controllo è monocratico ed è eletto dall'assemblea di indirizzo, secondo la procedura di cui all'art. 23 dello Statuto.

4. L'Organo di controllo è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali e dura in carica per cinque esercizi.

5. L'Organo di controllo predispone una relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. Tale relazione è presentata all'Assemblea di indirizzo che abbia all'ordine del giorno l'espressione del parere sul bilancio preventivo e consuntivo. Qualora ne ravvisi la necessità, l'Organo di controllo può trasmettere una propria relazione all'Assemblea di indirizzo.

6. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea di indirizzo.

7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

ART. 22)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri è l'organo deputato a garantire il rispetto dello statuto da parte degli organi della Fondazione e da parte dei membri dell'Assemblea di indirizzo.

2. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sono eletti dall'Assemblea di indirizzo, secondo la procedura di cui all'art. 23 dello Statuto.

3. Il Collegio dei probiviri rimane in carica per cinque anni.

4. Il Collegio dei probiviri decide in merito ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 12, comma 8 in tema di espulsione dei membri dell'Assemblea di indirizzo.

5. Il Collegio dei probiviri può essere investito di questioni riguardanti l'applicazione dello statuto nei rapporti fra gli organi della Fondazioni, rilasciando un parere su richiesta di un organo o di un membro di un organo della Fondazione o dell'Assemblea di indirizzo.

6. Il Collegio dei probiviri rilascia osservazioni ed

indicazioni agli organi della Fondazione in merito ad aspetti interpretativi o applicativi dello statuto e di altre fonti interne.

7. I membri del Collegio dei probiviri sono scelti dall'Assemblea di indirizzo fra personalità di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza nel campo giuridico e della gestione di enti del Terzo settore e senza fine di lucro.

ART. 22-bis)

LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei membri dell'Assemblea di indirizzo, tenuto a cura del segretario;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura del segretario;
- c) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo;
- d) il libro del Collegio di Probiviri, tenuto a cura del Collegio medesimo.

2. I membri dell'Assemblea di indirizzo e degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente.

Art. 23)

ELEZIONE ASSEMBLEARE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea di indirizzo vi sia l'elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo o del Collegio dei probiviri, il Presidente in carica informa, nell'avviso di convocazione, del termine per la presentazione delle candidature. Il termine delle candidature deve essere di almeno sette giorni precedente alla data dell'Assemblea di indirizzo.

2. Per l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto, l'Assemblea di indirizzo elegge una commissione elettorale costituita di tre membri, che presiede alle operazioni di voto e consegna il risultato al Presidente della Fondazione, che lo proclama all'Assemblea di indirizzo.

3. Le candidature sono inviate, nel termine di cui al comma 1, al Presidente della Fondazione, che ne verifica l'ammissibilità ai sensi del presente statuto.

4. Per l'elezione alla carica di Presidente, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la propria candidatura o quella di un altro membro dell'Assemblea medesima o di un sostenitore, indicandone la categoria di appartenenza. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno

sul nominativo prescelto. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

5. Per l'elezione alla carica di consigliere di amministrazione, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la propria candidatura o quella di un altro membro dell'Assemblea medesima o di un sostenitore, indicandone la categoria di appartenenza. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sul nominativo prescelto. Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze. Sono eletti consiglieri i primi quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 dello statuto.

6. Per l'elezione dell'Organo di controllo, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la candidatura di un soggetto, anche non membro della Fondazione, che soddisfi i requisiti stabiliti dall'art. 21. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sul nominativo prescelto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

7. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la propria candidatura, la candidatura di un altro membro o di un non membro della Fondazione. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sul nominativo prescelto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti Probiviri i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e Probiviri supplenti i successivi due candidati.

8. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari al numero dei membri da eleggere, l'Assemblea di indirizzo può, all'unanimità dei presenti, decidere, a scrutinio palese, di eleggere tutti i candidati alle cariche di cui si procede al rinnovo.

9. In caso di morte, dimissioni, decadenza o espulsione di un eletto, subentra nella carica il primo dei non-eletti. Nel caso in cui non via siano candidati per il subentro, si fa luogo ad elezione suppletiva. Il candidato eletto nell'elezione suppletiva rimane in carica per la parte di mandato mancante.

ART. 24)

COMITATO DI PROGRAMMAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione può, con propria delibera, istituire il Comitato di programmazione delle

attività e dei servizi, quale organo di raccordo, scambio di informazione e coordinamento di attività fra la Fondazione e gli enti pubblici territoriali dell'area di operatività.

2. Il Comitato è costituito, pariteticamente, da rappresentanti della Fondazione e da rappresentanti dell'Azienda sanitaria, dei Comuni e delle Società della Salute, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di amministrazione. Il Presidente chiede agli enti pubblici territoriali individuati la designazione di un rappresentante.

3. Il Comitato contribuisce alla definizione delle linee di sviluppo e progettazione dei servizi, programmando nel tempo gli investimenti e le risorse pubblici a disposizione ed i bacini di utenza.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

CAPO V

Fonti interne

ART. 25)

FONTI INTERNE

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dello Statuto, predispone i regolamenti interni per l'attuazione di quest'ultimo.

CAPO V-bis

Lavoro e volontariato nella Fondazione

ART. 25-bis)

LAVORO

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.

2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.

ART. 25-ter)

VOLONTARIATO

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del

Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

CAPO VI

Scioglimento della Fondazione.

ART. 26)

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, su indicazione dell'Assemblea di indirizzo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

ART. 27)

CLAUSOLA RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.

ART. 28)

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per i primi tre mandati di attività del Consiglio di amministrazione, e comunque per i primi quindici anni di attività decorrenti dalla data dell'atto costitutivo della Fondazione, il Consiglio di amministrazione è costituito, in maggioranza, da membri Fondatori. Ai fini del computo della predetta maggioranza, sono considerati anche il Presidente ed i membri di diritto.

2. All'esito delle elezioni del Consiglio e del Presidente, fino al termine di cui al comma 1, si verifica se la condizione di cui al medesimo comma 1 è rispettata. In caso contrario, fermo restando il numero dei consiglieri da eleggere, è proclamato eletto un numero di candidati aventi la qualifica di Fondatore pari al numero di membri necessario per garantire la predetta maggioranza, in base al numero di voti ricevuti. Nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di Fondatori fra coloro che hanno ricevuto voti, si fa luogo ad elezione suppletiva.

3. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione "Mai soli" è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997, rimanendo iscritta all'anagrafe regionale

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Fondazione "Mai Soli":

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1), 2) e 3) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Fondazione "Mai Soli" Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione "Mai Soli" assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

5. Qualora una delle associazioni di cui all'art. 17, c.4 si estingua, sciolga o dichiari definitivamente di non voler più designare il membro di propria competenza del Consiglio di amministrazione, il numero dei consiglieri di amministrazione è ridotto conseguentemente.

6. Qualora una delle associazioni di cui all'art. 17, c.4 dichiari di rinunciare a designare il membro di diritto di propria competenza per un intero mandato o parte di esso, il numero dei consiglieri di amministrazione è ridotto conseguentemente.

FIRMATO: MARISA BIANCARDI, LORENZO ZOGHERI.